

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva, in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico, per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale è diviso in tre aree omogenee:

- Castellaneta Città;
- Castellaneta Marina;
- Centro Storico;

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà avanzare richiesta preventiva di concessione di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico allo Sportello Unico Attività Produttive- S.U.A.P. -.

Sarà compito del S.U.A.P. acquisire preventivamente il parere della Giunta Municipale.

ART. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento si applica ai dehors su suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, a carattere temporaneo e permanente, nell'ambito del territorio di Castellaneta, così definiti:

- a) dehors installati nell'ambito di un'attività con servizio di somministrazione di alimenti e bevande in aree all'aperto, da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzeria, ecc.);
- b) dehors installati nell'ambito di un'attività senza servizio di somministrazione, per il consumo immediato di prodotti di gastronomia di esercizi di vicinato (art. 3, comma 1, lettera f bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2006, n. 248);
- c) Installazioni di opere volte a favorire l'esposizione di merci varie, realizzate con materiali e finiture in armonia con il contesto architettonico circostante.

ART. 2 - Aspetti normativi

1. Le strutture dehors sono soggette al preventivo rilascio del parere favorevole da parte del Comando di Polizia Municipale, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;
2. La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
3. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
4. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati, che non creino, in ogni caso, pregiudizio al riposo delle persone;

5. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative;
6. Al presente regolamento si applicano le esclusioni previste dal DPR n.31 del 13.02.2017.

ART. 3 - Definizioni generali

1. **Dehors:** Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:

- a) è **aperto** quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
- b) è **semichiuso o chiuso** quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.

Il dehors:

- c) è **temporaneo** se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;
- d) è **permanente** se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per l'intero anno solare ed oltre.

2. Ai fini del presente regolamento, così come disciplinato dal Codice del Commercio della regione Puglia – L.R. n.24/2015) si intendono per:

2.1 Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente venda prodotti direttamente al consumatore finale, operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione;

2.2 Impresa commerciale al dettaglio: l'impresa che acquista e rivende o somministra merci, in nome e per conto proprio, direttamente al consumatore finale;

2.3 Settori merceologici: il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);

2.4 Superficie di vendita di un esercizio commerciale: la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici,

gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;

2.5 Superficie di somministrazione: l'area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;

2.6 Somministrazione: la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico, attrezzati a tal fine;

2.7 Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Castellaneta;

2.8 Occupazioni di suolo pubblico: i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;

Si distinguono in:

2.8.1 permanenti: le occupazioni di carattere stabile, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno;

2.8.2 temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare (come stabilito del D.Lgs. 507/93);

2.9 Attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande: si intendono le attività autorizzate ai sensi della normativa vigente per la vendita al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 4 - Norme Generali

1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie;
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può avere durata massima di 5 anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo dovrà adeguarsi al presente regolamento. Il rinnovo potrà avvenire mediante la presentazione di istanza a cui deve essere allegata asseverazione, a firma di tecnico abilitato, circa la conformità della struttura esistente a quanto autorizzato ed a quanto previsto nel presente regolamento. Ove le strutture esistenti ed oggetto di rinnovo di concessione ed autorizzazione, non fossero conformi alle prescrizioni del presente regolamento, all'istanza di rinnovo dovranno essere allegati tutti gli elaborati previsti all'art. 12;
3. La concessione di suolo pubblico per l'installazione dei Dehors è onerosa;
4. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia;

5. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, secondo lo scadenziario fissato nella convenzione sottoscritta, per un periodo non superiore ad un mese, quindi una sola rata mancante, comporta la decadenza automatica della concessione.

ART. 5 - Linee Guida per la realizzazione dei Dehors

1. I dehors, in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non devono essere infissi stabilmente al suolo;
2. Queste strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione;
3. L'area dei dehors deve sempre essere delimitata da fioriere da realizzarsi in legno laccato bianco, terracotta di colore naturale, ceramica di colore naturale o bianca, metallo di colore bianco o antracite o canna di fucile o elementi di particolare qualità e design;
4. Le fioriere dovranno contenere piante da fiore o arbusti tipici della vegetazione autoctona quali: mirto, lentisco, ginepro, giunco, lavanda, timo, tamerici, ecc;
5. Elementi di arredo : I tavoli, le sedie e le poltroncine dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento. Non è ammesso l'uso di più tipologie di arredi nello stesso dehors. E' vietato l'uso di arredi in plastica ad eccezione di elementi di particolare qualità e design;
6. Il dehors se di tipo parzialmente chiuso o chiuso, può essere delimitato da pannelli orizzontali in metallo grigio antracite, in legno laccato bianco, in PVC bianco, in vetro o altro materiale, in coerenza con la struttura dello stesso dehors e/o della stessa struttura di cui è pertinenza;
7. Potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento rialzato, drenante, realizzato in legno, ferro, pietra, o altri materiali simili, purché lo stesso risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza (pavimentazione galleggiante). Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio;
8. Le coperture devono essere realizzate con materiali di colore bianco, coerenti con le strutture sottostanti, comprese eventuali impermeabilizzazioni da realizzarsi in lamierino verniciato in tinta bianca;
9. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita e separata autorizzazione. Sugli elementi componenti i dehors è ammessa solo la riproduzione del logo del pubblico esercizio. Questo non deve essere luminoso, non sono pertanto ammessi messaggi di terzi produttori di generi di consumo. Le richieste debbono comunque essere soggette e conformi alle prescrizioni di cui al regolamento comunale per l'imposta comunale di pubblicità;

10. La dimensione massima non potrà superare i mq. 150(centocinquanta/00)comprensiva degli spazi esterni liberi;
11. I dehors da realizzarsi su area privata di utilizzo pubblico dovranno di norma essere realizzati nelle immediate vicinanze dell'attività di cui costituiscono pertinenza. È consentita un'occupazione di spazi liberi entro il limite complessivo del 30% del totale e comunque non oltre 150mq.

Art. 6 - Criteri generali di collocazione

1. I “dehors”, come definiti all’art. 3, co.1, devono essere collocati in posizione prospiciente o in prossimità delle attività commerciali di pubblico esercizio a cui sono annessi e dimensionati in rapporto al contesto in cui sono inseriti. In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) L’occupazione del suolo pubblico è autorizzabile dove ciò sia compatibile con la tutela degli edifici e delle aree di interesse culturale e paesaggistico. E’ vietata qualsiasi manomissione, anche temporanea, della proprietà pubblica;
 - b) I dehors non devono interferire con gli accessi pedonali agli edifici o ai passaggi per disabili e carrozzine, né con gli affacci di vetrine di soggetti terzi;
 - c) In corrispondenza di passi carrabili, il dehors non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza;
 - d) Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
 - e) Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
 - f) L'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
 - g) Sono consentite installazioni di dehors in parchi e giardini, presenti in prossimità dell'esercizio commerciale, a condizione che resti consentito il passaggio pedonale;
 - h) E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio, di norma non inferiore a mt. 1,20. In deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a mt. 1,00, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. n. 236/89, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria. E’ possibile proporre una sistemazione alternativa che garantisca, in sicurezza il passaggio dei pedoni, le carrozzine ed i disabili;

- i) Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- j) E' consentito installare elementi di arredo sul lato della strada opposto a quello in cui si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, solo qualora la strada sia a traffico limitato o con viabilità marginale;
- k) I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili;
- l) Non è consentito installare dehors, o parti di esso:
 - in corrispondenza delle aree di intersezione carrabile e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;
 - ove vige il divieto di sosta, salvo autorizzazione specifica del comando di polizia urbana;
 - nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
- m) il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinate per la circolazione;
- n) gli spazi occupati dal dehors non possono essere utilizzati come deposito per accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere;
- o) Eventuali deroghe, opportunamente motivate, dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

Art. 7 – Manutenzione degli elementi dei dehors e delle aree in concessione

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali;
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro, anche nelle aree circostanti per un raggio di circa 50mt, e non deve essere adibito ad uso improprio;
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di

tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivanti o derivati, ai sensi di legge;

4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti, per dimensione, forma e colore, non richiede nuove autorizzazioni;
5. Nelle aree in cui l'amministrazione comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. Al termine della giornata lavorativa i tavoli e le sedie devono essere sistemati, evitando rumoreggiamenti, in modo che non risultino d'intralcio alla pulizia e non siano un pericolo per i passanti;
2. E' vietato accatastare, sulla pubblica via o all'esterno del locale, tavoli, sedie, o altri materiali;
3. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata utilizzando gli appositi contenitori, secondo le indicazioni e d'intesa con la ditta appaltatrice del servizio;
4. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio, ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione;
5. Qualora, della struttura autorizzata, s'intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali in una qualsiasi delle sue parti, occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione richiesta;
6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Art. 9 – Tenso-strutture e strutture ombreggianti ad uso non residenziale e senza somministrazione

1. Possono essere autorizzate strutture ombreggianti su aree libere a servizio di attività di tipo commerciale, direzionale, turistico-ricettivo, in ambito urbano e rurale, compresi anche quelli insediati in zona PIP. Le strutture ombreggianti possono avere superficie massima consentita pari al 50% di quella delle aree libere, sino ad un massimo di mq 300;
2. Le strutture ombreggianti possono essere autorizzate in terrazza, solo se le stesse risultano completamente scoperte, per una superficie massima pari al 50% della superficie della terrazza;

3. Le strutture ombreggianti possono essere installate su lastrici solari.

Art. 10 - Limiti dimensionali e materiali delle tenso-strutture e strutture ombreggianti

Le strutture di cui all'art.9 del presente Regolamento, devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

1. L'altezza massima, alla linea di estradosso dell'ultimo elemento orizzontale, deve essere pari a mt.3,50 o maggiori se giustificati da motivi tecnici opportunamente dimostrati ed asseverati da tecnico abilitato, fatti salvi i diritti di terzi;
2. Le tenso-strutture e strutture ombreggianti potranno essere addossate all'edificio o essere staccate dallo stesso, garantendo comunque il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie dell'edificio stesso;
3. Le distanze da strade e confini devono essere conformi al dettato del Codice Civile, nonché del Codice della Strada e le strutture, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, potranno essere poste sul confine, qualora lo stesso sia impegnato da altro manufatto almeno di pari altezza;
4. Le strutture devono essere fissate al suolo (di qualsiasi natura) mediante ancoraggi costituiti da piastre e/o simili, imbullonate e facilmente smontabili in tutte le loro parti o, in alternativa infissi nel terreno con adeguati sistemi di ancoraggio, purché privi di qualsiasi tipo di fondazione;
5. Le strutture possono essere realizzate in legno, pvc (effetto legno) o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) di colore naturale o bianco, o di altro colore da sottoporre all'attenzione e all'approvazione dell'Ufficio SUE del Comune.

Art. 11 – Occupazione di suolo pubblico per attività artigianali

1. Può essere autorizzata la occupazione di suolo pubblico, di aree pubbliche libere a servizio di attività di tipo artigianale senza somministrazione assistita, sia in ambito urbano che nella Marina;
2. Le aree concesse possono essere sistemate dal concessionario con elementi, manufatti ecc. configurabili come arredo urbano;
3. Le aree in concessione possono avere superficie massima consentita pari a:
 - Castellaneta Città: un massimo di mq. 50,0;
 - Castellaneta Marina: un massimo di mq. 25,0;
 - Centro Storico: un massimo di mq. 25,0;
4. Le aree da concedere non possono avere una larghezza maggiore a quella del prospetto del locale in cui si svolge l'attività. La dimensione dell'aree in concessione deve comunque garantire il transito dei disabili e dei passanti, specialmente quelli con carrozzina.

ART. 12– Procedimento amministrativo

1. L'ufficio competente, riceve l'istanza da presentare attraverso il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it (Suap on-line);
2. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà avanzare richiesta preventiva di concessione di occupazione stagionale o permanente di suolo pubblico allo Sportello Unico Attività Produttive-S.U.A.P.;;
3. Sarà compito del S.U.A.P. acquisire preventivamente al rilascio di autorizzazione per il “dehors” da installare, i pareri:
 - dell'Ufficio di Polizia Urbana Comunale, nel caso di aree soggette a pubblico passaggio;
 - dell' ASL, settore “SIAN”, ovvero asseverazione di tecnico abilitato;
 - Nulla Osta per la presenza di eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico-architettonico, fatte salve le esclusioni previste dal D.P.R. n. 31/2017 ;
 - eventuale parere dell'Ufficio Edilità;
 - la ricevuta comprovante il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico dovuta, ai sensi della normativa e del regolamento vigenti, in materia T.O.S.A.P.;
 - autocertificazione del richiedente, attestante la regolarità per i pagamenti pregressi in favore del Comune di Castellaneta;
4. Se per variazioni avvenute nella titolarità dell'esercizio, non risultasse evaso il pagamento di precedenti occupazioni (vedi per subingresso) non si potrà procedere all'espletamento della richiesta se non prima di aver evaso il dovuto;
5. Successivamente all'acquisizione dei pareri il S.U.A.P. provvederà al rilascio della richiesta autorizzazione;
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 42/2004, il richiedente deve ottenere il necessario preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici;
7. L'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile ed archiviata;
8. L'istanza di apertura di tipo “ordinario” deve essere corredata da un progetto, redatto da tecnico abilitato, e la stessa dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività

Produttive, completo di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compresa quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici enti e esterni;

9. La domanda in bollo dovrà contenere, a pena di improcedibilità, quanto di seguito indicato:

- dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il "dehors";
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- la superficie espressa in metri quadrati e la durata richiesta dell'occupazione;
- l'uso al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

10. Sono richiesti i seguenti elaborati e documenti:

- Stralcio di Piano Urbanistico;
- Planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200;
- Rappresentazione grafica del manufatto, in tutte le sue parti: piante, layout, prospetti, sezioni rappresentati in scala 1:50 con le indicazioni dei particolari costruttivi anche con le modalità di ancoraggio al suolo e agli edifici rappresentati in scala 1:10 o 1:1;
- Relazione tecnica in merito alla descrizione del manufatto da installare, dei materiali utilizzati, delle caratteristiche estetiche e funzionali;
- Documentazione fotografica dei luoghi;
- Documentazione di rendering e foto inserimento ampliato ad un prospetto (skyline) di almeno 100 mt;
- Elaborati esplicativi nel rispetto della Legge 13/1989;
- Documentazione prevista dalla normativa vigente per l'acquisizione degli eventuali vincoli di natura paesaggistico ambientale presenti nella zona di intervento;
- Documentazione in ordine alle strutture portanti firmata da tecnico abilitato nel rispetto della normativa nazionale come previsto dall'art. 93 del DPR 380/2001;
- Eventuale documentazione relativa alle strutture portanti (depositi statici/ dichiarazione opere minori);
- Copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande per le richieste attinenti a strutture a carattere non abitativo;

- Autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici;
- Documentazione relativa agli impianti DM 37/08;

11. Atto di impegno contenente le seguenti condizioni:

- impegno alla rimozione del dehors alla scadenza della autorizzazione;
- impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
- impegno alla adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
- impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso;
- impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;
- copia del pagamento dei Diritti di segreteria e copia attestazione versamento TOSAP e TARI, la cui tariffa è quella vigente per l'occupazione stagionale e permanente di suolo pubblico;

12. Il progetto deve tenere conto dei colori ed i materiali impiegati, che dovranno essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta. Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento. Se la realizzazione delle strutture ombreggianti avviene in contesti condominiali, le stesse dovranno essere omogenee fra loro per tipologia, materiali e colori. Nella richiesta dovrà, pertanto, essere specificato se ci sono altre strutture all'interno del contesto condominiale. In ogni caso, per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla-osta dell'assemblea condominiale. L'intervento sarà valutato sia sotto l'aspetto architettonico sia sotto l'aspetto paesaggistico;

13. L'istanza di rinnovo deve essere richiesta sempre per via telematica al SUAP, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare dell'esercizio, attestante la conformità del dehors rispetto alla concessione rilasciata;
- almeno n. 4 (quattro) foto a colori rappresentanti la situazione attuale;
- documentazione attestante i regolari pagamenti di canoni/tributi relativi al dehors. Non saranno rilasciati titoli autorizzativi ai richiedenti che non risultino in regola con i pagamenti. In tal caso, il titolare dovrà provvedere alla rimozione del dehors a proprie spese. In mancanza l'Amministrazione procederà a proprie spese e cura alla rimozione dei Dehors con conseguente rivalsa nei confronti del titolare.

Art. 13 - Diritti di Segreteria

Per il rilascio di autorizzazione all'installazione e per richiesta di rinnovo di “dehors” sono dovuti i seguenti diritti di istruttoria:

- **stagionali e tavolini**, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno = €. 100,00;
- **permanenti**, per un periodo complessivo non superiore ad 1 anno (solare) =€.200,00.

Art.14 - Precisazioni relative al titolo autorizzatorio

1. L'autorizzazione all'utilizzo dello spazio assentito potrà contenere prescrizioni particolari, subire limitazioni e/o sospensioni per esigenze dell'Amministrazione Comunale, in occasione dello svolgimento di festività religiose, competizioni elettorali o di particolari eventi dalla stessa organizzati, patrocinati e/o autorizzati che necessitino della disponibilità, parziale o totale dello spazio oggetto dell'autorizzazione stessa;
2. Le limitazioni e le sospensioni di cui al 1° comma saranno disposte con debito preavviso di almeno 5 giorni nel caso dei dehors, almeno 24 ore prima per l'allestimento di vetrine per l'esposizione di merci. Qualora le limitazioni e/o le sospensioni siano dovute a motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o ad eventi di eccezionale valenza, l'Ente non è tenuto ad osservare alcun periodo di preavviso.

Art. 15 - Sorveglianza

1. E' posto in capo alla Polizia Locale, il controllo del territorio affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte dei soggetti titolari di autorizzazione all'occupazione. Al fine di garantire un maggiore coordinamento e di attribuire maggiore incisività, i controlli saranno effettuati acquisendo dall'Ufficio amministrativo comunale procedente gli elenchi aggiornati dei titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo con le eventuali prescrizioni;
2. Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone è di competenza dell'ufficio amministrativo comunale che rilascia la concessione.

Art. 16 – Sanzioni pecuniarie e Revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico deve essere revocata dall'amministrazione comunale, con emanazione di specifico provvedimento, in caso di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, inconciliabili con l'occupazione data. In tal caso si provvederà ad informare tempestivamente, con almeno 30 giorni di preavviso, i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alla trasformazione dell'area;
2. Inoltre, la concessione deve essere revocata in caso di:

- a. sostanziali modificazioni agli arredi autorizzati, rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b. mancanza di manutenzione e tenuta in perfetta efficienza tecnico-estetica dei manufatti installati;
 - c. mancata pulizia delle aree avute in concessione e di quelle poste nelle immediate vicinanze(raggio di 50mt) che comportino nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose. In tal caso viene irrogata una diffida ed una sanzione pari a €.500,00. La non ottemperanza alla diffida e sanzione produce la revoca definitiva della concessione;
 - d. disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - e. in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del tributo dovuto a qualsiasi titolo per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e per la tassa rifiuti (TARI);
 - f. motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale che sia la durata dell'inibizione;
3. La revoca della concessione di suolo pubblico non darà alcun diritto di indennizzo ai concessionari, né la restituzione della tassa di occupazione di suolo pubblico anticipatamente pagata.

Art. 17 – Sanzioni pecuniarie e misure ripristinatorie

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione;
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura con adempimento di riscossione della cauzione versata all'atto rilascio della concessione. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo o il mantenimento di quella già autorizzata;
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza;

4. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal Codice della strada in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico e della TOSAP comunale. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia (D.L. 507/93) calcolato per il periodo accertato di occupazione abusiva;
5. Accertata la presenza abusiva, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, di un dehors, qualora l'operatore economico che ha realizzato l'abuso richieda la regolarizzazione del manufatto abusivo, accertata la conformità ai requisiti tecnico/estetici di cui al presente regolamento ed acquisiti gli eventuali pareri e nulla osta necessari, si procederà all'emissione della concessione, comprendente la sanatoria per il periodo non autorizzato, con la corresponsione di una indennità risarcitoria pari al triplo del valore dell'occupazione di suolo pubblico nella misura prevista per la concessione di occupazione suolo pubblico permanente (€ . 22,00 x 3), oltre al valore dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo autorizzato in futuro;
6. Qualora il proprietario intenda rimuovere il manufatto abusivo verrà comunque richiesto il pagamento del valore dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo di occupazione abusiva non autorizzata, oltre alla sanzione amministrativa di cui al precedente co.4.

Art.18 – Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso;
2. Tutte le attività commerciali che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere una concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne, dovranno adeguarsi al momento del rinnovo della concessione al presente regolamento;
3. Eventuali modifiche apportate, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo;
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al codice della strada ed alle altre normative in vigore di riferimento.